



**QUESTO GOVERNO
NON COMBATTE
LA POVERTA?**

FALLO FUORI

→ **FIRMA** ←

PER IL

**REDDITO
MINIMO DI
INSERIMENTO**

A cent'anni di distanza le liberaldemocrazie si trovano nuovamente ad affrontare una gravissima crisi di legittimità.

Agli inizi del XX Secolo, l'ingresso delle masse nell'agone politico, dopo il battesimo di fuoco delle trincee della Grande Guerra, e la Grande Depressione avevano creato le condizioni per l'emergere del totalitarismo. Le fragili strutture del regime liberale in Italia e, poi, della democrazia di Weimar in Germania collassavano sotto il peso delle contraddizioni tra istanze di rinnovamento, portate avanti dalle classi lavoratrici e dalla classe media, e resistenza delle élites dominanti.

L'inizio del XXI Secolo ha visto esplodere, invece, le contraddizioni della globalizzazione che, accanto agli indubbi risultati benefici, prima di tutto la riduzione del numero di persone nel Sud del mondo che vivono in condizioni di povertà assoluta, ha messo in discussione le basi del benessere occidentale e, in particolare, delle classi lavoratrici e medie.

La coesistenza della piena integrazione dei mercati delle merci e dei capitali – cuore della globalizzazione –, della sovranità nazionale e della democrazia risulta sempre più problematica dando vita a una configurazione che è stata qualificata quale il trilemma della globalizzazione. In particolare, il mantenimento di mercati aperti e della sovranità nazionale implica l'adozione frequente di politiche economiche che finiscono per scaricare l'onere dell'aggiustamento sulle classi più deboli, creando le condizioni per l'indebolimento della democrazia e lo scivolamento verso forme di governo autoritario.

Questi processi sono intrecciati, rafforzandosi reciprocamente, con la transizione in corso dalla società del Quarto Stato del XX Secolo a quella del Quinto Stato del XXI Secolo.

Mentre il Quarto Stato era una classe di oppressi, dotati sempre più di una coscienza di classe, maturata nei luoghi condivisi – le fabbriche e i quartieri operai –, forza di propulsione di un processo di emancipazione e di conquista di diritti sociali, il Quinto Stato si caratterizza per una dispersione e atomizzazione, solo parzialmente contrastata dalla possibilità di incontro virtuale sui social media, che rende problematica la questione della rappresentanza politica quanto ineludibile la nuova domanda di protezione sociale.

Come lo Stato Sociale, storica conquista dei Liberali di inizio XX Secolo, rappresentò la risposta al pieno dispiegarsi delle conseguenze sociali della Rivoluzione Industriale, **così è giunta l'ora di ripensarlo per dar vita a uno Stato Sociale 2.0, attraverso un insieme di proposte che affrontino le molteplici discriminazioni – da quella di genere, in primo luogo, a quelle di età e di area geografica – che attraversano come profonde ferite il nostro Paese.**

Di qui alcune prime proposte che, come Radicali Italiani, portiamo al dibattito pubblico, consapevoli del fatto che rappresentano i primissimi passi di un processo complesso che, all'interno dell'Unione Europea, si ponga l'obiettivo ambizioso di dar vita, accanto **all'Unione Economica e Monetaria**, a un'**Unione Politica** e a un'**Unione Sociale**.

La nostra proposta di legge di iniziativa popolare contenente misure di contrasto alla povertà, che consta di 14 articoli, mira a introdurre il **diritto a una vita dignitosa**, quale fondamento di una nuova cittadinanza.

**PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE**

Contrasto della povertà e riforma prestazioni sociali.

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornato con riferimento ai tre mesi precedenti la richiesta delle misure di cui alla presente legge;
 - b) «nucleo familiare»: il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini dell'ISEE;
 - c) «reddito del nucleo familiare»: è pari all'indicatore della situazione reddituale determinato ai fini dell'ISEE, aggiornato con riferimento ai tre mesi precedenti la richiesta delle misure di cui alla presente legge;
 - d) «nucleo familiare beneficiario»: il nucleo familiare riconosciuto quale beneficiario del reddito minimo d'inserimento di cui all'articolo 2;
 - e) «soglia di povertà assoluta»: il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in base al numero e all'età dei componenti del nucleo familiare, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza;
 - f) «ambito territoriale sociale»: l'ambito territoriale, costituito dai comuni, singoli o associati, responsabile delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - g) «centri per l'impiego»: i soggetti pubblici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Articolo 2 (Reddito minimo d'inserimento)

1. Il reddito minimo d'inserimento garantisce al nucleo familiare, anche tramite integrazione, un reddito annuo netto pari alla soglia di povertà assoluta calcolata sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare stesso.
2. Il valore annuo del reddito minimo d'inserimento è pari alla differenza tra il valore della soglia di povertà assoluta relativo al nucleo familiare beneficiario e quello dell'indicatore della situazione reddituale determinato ai fini dell'ISEE, con esclusione delle sottrazioni per redditi da lavoro e da pensione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettere d), e) e f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e con l'inclusione della pensione unificata per invalidi civili di cui all'articolo 10 della presente legge.
3. Il reddito minimo d'inserimento è erogato in quote mensili al nucleo familiare beneficiario a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta.
4. Il reddito minimo d'inserimento sostituisce il reddito di cittadinanza, di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e l'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 3 (Requisiti dei richiedenti)

1. Ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 2, i membri del nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o dell'Unione europea, ad eccezione dei minori di anni 18 e di quelli residenti in Italia a seguito di ricongiungimento familiare;
 - b) essere familiari di un cittadino italiano o dell'Unione europea e titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente;
 - c) essere cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno;
 - d) essere rifugiati politici o titolari della protezione sussidiaria.
2. Il nucleo familiare, al momento della presentazione della richiesta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti concernenti la condizione economica:
 - a) possedere un patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore alla franchigia di cui all'ISEE stesso;
 - b) non possedere immobili, ad esclusione di quello destinato a uso abitativo del nucleo familiare il cui valore come risultante dalla dichiarazione ISEE non deve essere superiore alla franchigia di cui all'ISEE stesso;
 - c) un valore ISEE non superiore a 12.000 euro;
 - d) non essere in possesso di autoveicoli di potenza superiore a 50 kW, nonché motoveicoli di potenza superiore a 10 kW, immatricolati nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso alla prestazione;
 - e) non essere in possesso di imbarcazioni da diporto.

Articolo 4 (Compiti degli ambiti territoriali sociali e dell'INPS)

1. La richiesta del reddito minimo d'inserimento è presentata all'ambito territoriale sociale competente, o all'ente capofila individuato ai fini della sua erogazione, con apposito modulo le cui caratteristiche sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo da integrare i dati e le informazioni già contenuti nel modello dell'ISEE.
2. L'ambito territoriale sociale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, anche sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli ai quali ha accesso, nonché di ulteriori indicatori di controllo dei consumi, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, predispone il progetto d'inclusione personalizzato di cui all'articolo 5 e comunica all'INPS i dati relativi ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti richiesti e che hanno sottoscritto il progetto, con l'indicazione del titolare del beneficio.
3. L'INPS, sulla base delle informazioni di cui al comma 2, procede al calcolo e all'erogazione del beneficio.
4. L'INPS, a seguito delle comunicazioni dell'ambito territoriale sociale di cui all'articolo 6, procede alla cessazione o alla revoca del beneficio.

Articolo 5 (Progetto d'inclusione personalizzato)

1. Il progetto d'inclusione personalizzato è finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale del nucleo familiare beneficiario. L'adesione al progetto d'inclusione personalizzato e il rispetto dei suoi obblighi rappresenta condizione necessaria al godimento del beneficio di cui all'articolo 2.
2. Il progetto d'inclusione personalizzato individua il responsabile dell'attuazione del progetto stesso e definisce gli obblighi per i membri del nucleo familiare in maniera differenziata in relazione alle loro caratteristiche, tra cui:

a) l'obbligo per i membri del nucleo familiare beneficiario che sono idonei al lavoro e non occupati di rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa e di partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di sottoscrivere il patto di servizio personalizzato e i conseguenti obblighi relativi alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, di non sottrarsi, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non rifiutare le offerte di lavoro che sono considerate sempre congrue, con l'esclusione dei gravi impedimenti di carattere oggettivo o familiare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

b) il rispetto dell'obbligo scolastico per i minori appartenenti al nucleo familiare beneficiario;

c) l'obbligo della partecipazione a percorsi di alfabetizzazione, d'integrazione e socio-educativi per tutti i componenti stranieri del nucleo familiare beneficiario che hanno un grado insufficiente di conoscenza della lingua e dell'ordinamento giuridico italiani.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, i redditi da lavoro per occupazioni avviate durante il periodo di fruizione del beneficio di cui all'articolo 2 sono considerati nella misura dell'80 per cento per la durata di tre anni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta uno o più decreti al fine di adeguare le risorse umane e strumentali dei servizi sociali e dei servizi per l'impiego alle finalità e ai compiti previsti dal presente articolo, nell'ambito delle risorse dei Fondi di cui all'articolo 14, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo.

Articolo 6 (Cessazione e revoca del beneficio)

1. Il nucleo familiare beneficiario è tenuto a comunicare all'ambito territoriale sociale o all'ente capofila qualsiasi variazione della propria condizione, anche relativa alla composizione del nucleo familiare, attraverso la presentazione del modello aggiornato dell'ISEE. La mancata comunicazione comporta l'obbligo di restituzione del beneficio di cui all'articolo 2 indebitamente ottenuto.

2. L'ambito territoriale sociale è tenuto a verificare ogni dodici mesi la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, anche alla luce di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto d'inclusione personalizzato di cui all'articolo 5 determina la revoca del beneficio di cui all'articolo 2.

4. L'ambito territoriale sociale comunica all'INPS la cessazione del diritto al beneficio di cui all'articolo 2 nei casi previsti dal presente articolo.

Articolo 7 (Dote di cura per le persone non autosufficienti)

1. La dote di cura per le persone non autosufficienti sostituisce l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18. La dote di cura è erogata attraverso la corresponsione di buoni per l'acquisto di servizi di assistenza presso il proprio domicilio, centri diurni o strutture residenziali, erogati da soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 9, ovvero attraverso l'anticipo delle spese che saranno sostenute personalmente dagli aventi diritto per gli stessi servizi. Le medesime spese devono essere successivamente rendicontate esclusivamente per via telematica, con esclusione dei casi di cui al comma 3.

2. Il buono di cui al comma 1 è nominativo, non può essere destinato a persone diverse dall'avente diritto, non può essere ceduto ed è utilizzabile solo per il pagamento dei servizi di assistenza previsti dal presente articolo.

3. Nel caso la dote di cura sia utilizzata per remunerare, anche parzialmente, assistenti familiari, l'INPS verifica il rispetto da parte del beneficiario dell'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. La dote di cura di cui al comma 6 è maggiorata del 30 per cento nel caso sia corrisposta attraverso il buono di cui al comma 1.

5. Nel caso di mancata rendicontazione delle spese di cui al comma 1 o di mancata comunicazione ai sensi del comma 3, l'erogazione della dote di cura è sospesa fino all'adempimento degli stessi obblighi.

6. L'importo della dote di cura è commisurato al grado di non autosufficienza, ovvero dell'impedimento a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, ed è stabilito negli importi mensili di seguito indicati:

a) 300 euro per le persone non autosufficienti che necessitano di un'assistenza di base;

b) 600 euro per le persone non autosufficienti che necessitano di un'assistenza personalizzata;

c) 800 euro per le persone non autosufficienti che necessitano di un intervento anche di tipo socio-sanitario.

7. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce:

a) i tre livelli di gravità della non autosufficienza e i relativi bisogni di cura di cui al comma 6, anche sulla base dei criteri della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di unificare tutti i criteri di valutazione della condizione di non autosufficienza;

b) i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali devono essere valutati, nell'ambito del distretto socio-sanitario, il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare alle persone non autosufficienti, in attuazione dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Articolo 8 (Albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni non a scopo di lucro e delle associazioni. Accredito regionale)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni non a scopo di lucro e delle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7.

2. L'albo nazionale è pubblico ed è consultabile esclusivamente tramite la rete internet al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi.

3. Possono richiedere l'iscrizione diretta all'albo nazionale le imprese, organizzazioni o associazioni che hanno sedi operative in più di una regione e che sono in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 12.

4. Nell'albo nazionale sono altresì iscritti i soggetti accreditati dalle regioni, secondo criteri stabiliti con legge regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Articolo 9 (Pensione unificata per invalidi civili)

1. La pensione unificata per invalidi civili sostituisce l'assegno d'invalidità civile, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la pensione d'inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e la pensione per ciechi civili assoluti e parziali, di cui dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

2. La pensione unificata per invalidi civili è riconosciuta, con gli stessi criteri di valutazione dell'invalidità previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, ai soggetti con un valore dell'ISEE non superiore a 30.000 euro e con un reddito del nucleo familiare non superiore a 55.000 euro.

3. L'ammontare annuo della pensione unificata per invalidi civili è proporzionato al valore dell'ISEE ed è stabilito dalla tabella B allegata alla presente legge.

Articolo 10 (Assegno per l'inclusione sociale delle persone con disabilità)

1. Al fine di promuovere l'autonomia delle persone con disabilità che non beneficiano della pensione di vecchiaia, tra cui i percettori delle misure di cui all'articolo 9, è istituito l'assegno per l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

2. La misura di cui al comma 1 consente alle persone con disabilità di elaborare, in accordo con i servizi sociali e socio-sanitari, pubblici e privati, e tramite l'individuazione di un coordinatore, progetti personalizzati volti al raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia in ambito domestico, sociale, scolastico, formativo e lavorativo, anche tenendo conto dei criteri della classificazione ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità.

3. Gli sportelli per i disabili, istituiti dai comuni in forma associata, definiscono, anche in collaborazione con altri enti locali, aziende sanitarie, università, istituzioni scolastiche e organizzazioni di volontariato, il progetto personalizzato di cui al comma 2 e l'ammontare dell'assegno personale necessario per coprire le spese per la sua attuazione, compatibilmente con le risorse, anche private, disponibili e le altre misure erogate dalle regioni e dagli ambiti territoriali sociali, e individuano i soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio responsabili della sua realizzazione.

4. Gli interventi previsti nel progetto personalizzato di cui al comma 2 sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 3 e sono soggetti a revisione annuale.

5. Gli sportelli di cui al comma 3 organizzano corsi di formazione su tematiche relative alla disabilità e alle tecnologie che favoriscono l'autonomia delle persone disabili, al fine di diffondere la conoscenza delle misure e degli interventi allo scopo previsti, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, come definiti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 11 (Monitoraggio e valutazione)

1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti e l'efficacia nel contrastare la povertà, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni e le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e di valutazione che assicura annualmente rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici e sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della legge.

2. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1 deve garantire l'interoperabilità dei dati, che sono resi disponibili, in forma anonima e a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di studio collegati a università, enti di ricerca o altri enti che hanno comunque finalità di ricerca, italiani o esteri.

Articolo 12 (Modalità di attuazione)

1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. Le misure previste dalla presente legge si configurano come livelli essenziali di assistenza effettivamente esigibili in tutto il territorio nazionale.

Articolo 13 (Istituzione di Fondi e copertura finanziaria)

1. Le misure previste dalla presente legge sono finanziate a valere sulle risorse del Fondo per il contrasto alla povertà e la protezione sociale e del Fondo per la disabilità, istituiti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione complessiva di 80 miliardi di euro a decorrere dal 2019.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, nonché le modalità di gestione dei predetti Fondi e le modalità di erogazione delle misure previste dalla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 60 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 55 miliardi di euro, mediante le risorse rivenienti dalla soppressione degli istituti e delle misure di cui all'articolo 14 e dalla loro riforma ai sensi della presente legge;

b) quanto a 5 miliardi di euro, mediante soppressione delle agevolazioni sui prodotti energetici utilizzati dagli esercenti delle attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata e di navigazione nelle acque marine dell'Unione europea, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, indicate nella tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Articolo 14 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) il reddito di cittadinanza, di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) il trattamento minimo delle pensioni, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

c) l'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) la pensione d'inabilità civile e l'assegno d'invalidità civile, di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

e) la pensione per ciechi civili assoluti e parziali, di cui dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.